PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 7 - numero 1161 di lunedì 17 gennaio 2005

Piattaforme mobili elevabili e requisiti essenziali di sicurezza

Chiarimenti in una circolare del Ministero delle Attività Produttive.

Pubblicità

Con la circolare 1196/2004, pubblicata nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale, il Ministero delle Attività produttive ha fornito chiarimenti in merito alla rispondenza delle piattaforme mobili elevabili ai requisiti essenziali di sicurezza di cui alla direttiva 98/37/CE relativa alle macchine.

La circolare - indirizzata ad Asl, costruttori ed organismi notificati - prende in considerazione adempimenti a carico di costruttori e organismi notificati in seguito alla pubblicazione, il 14 giugno 2002, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee, del riferimento alla norma EN 280:2001 concernente le piattaforme mobili elevabili.
Tale norma rappresenta una evoluzione dello stato dell'arte.

La circolare prende in esame i due diversi casi: il caso di macchine che hanno ottenuto la certificazione CE di tipo antecedentemente alla data del 14 giugno 2002 ed immesse sul mercato a partire da tale data ed il caso di macchine che hanno invece ottenuto la certificazione successivamente al 14 giugno 2002.

Nel primo caso, i costruttori e gli Organismi notificati devono riconsiderare, nei fascicoli tecnici rispettivamente presentati o esaminati, l'analisi dei rischi a suo tempo effettuata e giudicare se risulti necessario un adeguamento ai livelli di protezione corrispondenti al nuovo stato dell'arte. In tal caso devono procedere, previa nuova certificazione del tipo (ovvero dell'esemplare singolo), all'adeguamento delle macchine ed all'emissione di una nuova dichiarazione di conformità.

Nel caso di piattaforme mobili elevabili che hanno ottenuto la certificazione di tipo successivamente alla data del 14 giugno 2002, i costruttori e gli Organismi notificati dimostrano di aver soddisfatto i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 98/37/CE, mediante l'applicazione delle pertinenti disposizioni della norma EN 280:2001, oppure l'adozione di specifiche soluzioni tecniche che garantiscano l'equivalente copertura del rischio.

Il testo integrale della Circolare è consultabile in Banca dati.
